



Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Demetrio DELFINO



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Avv. Demetrio BARRECA




CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 16 FEBBRAIO 2015

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE




PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE


N. 1356 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **- 2 MAR. 2015**

L'INCARICATO


IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Avv. Demetrio BARRECA



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal **2 MAR. 2015**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;


è divenuta efficace il **13 MAR. 2015**

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li **13 MAR. 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE



OGGETTO: PRESA D'ATTO SUL DECRETO MINISTERIALE ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI ZONE MONTANE COLLINARI

L'anno **duemilaquindici** il giorno **sedici** del mese di **febbraio**, alle ore **10.45**, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. **20238** del **11.02.2015**.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**.

Risultano presenti il Sindaco e n. **31** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	24	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	SI	25	CARACCILO Maria Antonietta	SI
3	BOVA Filippo	NO	26	D'ASCOLI Giuseppe	SI
4	BRUNETTI Paolo	SI	27	DATTOLA Luigi	SI
5	BURRONE Filippo	SI	28	IMBALZANO Pasquale	SI
6	CASTORINA Antonio	SI	29	MAIOLINO Antonino	SI
7	DELFINO Demetrio	SI	30	MARINO Demetrio	SI
8	GANGEMI Francesco	SI	31	MATALONE Antonino	SI
9	IACHINO Nancy	SI	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
10	IMBALZANO Emiliano	SI	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
11	LATELLA Giovanni	SI			
12	MARRA Vincenzo	SI			
13	MARTINO Demetrio	SI			
14	MAURO Riccardo	SI			
15	MILETO Antonino	SI			
16	MINNITI Giovanni	SI			
17	MISEFARI Valerio	SI			
18	NOCERA Antonino	SI			
19	PARIS Nicola	SI			
20	QUARTUCCIO Filippo	SI			
21	RUVOLO Antonio	SI			
22	SERA Giuseppe Francesco	SI			
23	SERRANO' Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Anghelone Saverio, Neri Armando, Neto Mattia Fortunata, Zimbalatti Antonino, Nardi Rosanna Maria Patrizia, Marino Giuseppe, Marciandò Angela e Muraca Giovanni.

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. **Demetrio BARRECA** incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Pone in trattazione l'argomento posto al 1° punto dell'Odg., e il Consigliere Albanese chiede l'inversione del punto 4 "Presa d'atto sul Decreto Ministeriale esenzione IMU terreni agricoli zone montane e collinari" con il punto 1.

Posta in votazione, l'inversione dell'o.d.g. viene accolta all'unanimità dai 32 presenti in aula (assente Bova).

Prende la parola il Consigliere Antonino Castorina che comunica che è stato presentato un emendamento, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, acquisito agli atti dell'Ente al protocollo n. 22690 del 16.02.2015.

Vengono chiesti cinque minuti di sospensione in aula, che viene accolta all'unanimità dai 32 presenti (assente Bova), per consentire l'approfondimento dell'emendamento suddetto.

Ripresa la seduta, intervengono alla discussione l'Assessore al Bilancio - Tributi - Programmazione Finanziaria, Armando Neri e numerosi consiglieri.

Al termine degli interventi, pone quindi in votazione, per appello nominale su richiesta del Consigliere Demetrio Marino, l'emendamento in discussione, che viene approvato all'unanimità dai 32 presenti in aula (assente Filippo Bova).

Procede quindi alla votazione dell'atto emendato che viene approvato all'unanimità dei presenti.

IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 22 D.L. 66/2014 stabilisce che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dell'Interno, riprendendo il comma 5-bis dell'articolo 4 del Decreto-Legge 2 Marzo 2012, deve emettere un decreto con il quale individuare i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014;
- l'importo dovuto a titolo di IMU sui terreni di cui trattasi sarà calcolato secondo le regole di cui all'art. 13 comma 5 e comma 8 bis D.L. 201/2011 e smi: per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- attivare un tavolo di concertazione con gli enti locali, le imprese, le associazioni di rappresentanza, l'ANCI e l'UNCEM, per confrontarsi sulle modalità di attuazione dell'art. 22 del D.L. 66/2014, al fine di individuare parametri non meramente altimetrici, capaci di rispondere con maggiore efficacia ed equità ai diritti dei contribuenti, alle esigenze dei Comuni, promuovendo una reale e sostenibile perequazione fiscale;
- avviare l'iter per un disegno di legge che riconosca l'importanza della ricomposizione fondiaria, aggiornando il catasto, sull'esempio di quanto fatto in altri Paesi U.E.;
- riconoscere e valorizzare tramite appositi provvedimenti l'attività agricola anche non professionale, nonché la gestione forestale attiva, come forma di tutela, protezione, difesa delle aree montane del Paese, a vantaggio dell'intero territorio italiano, secondo quanto sancito dalla Costituzione, in particolare l'art. 44;
- ripristino del fondo di solidarietà comunale e sulla legge di stabilità, le cui aperture concordate ad oggi, non soddisfano i Comuni calabresi e non tengono conto delle esigenze e delle specificità dei territori;
- istituire un tavolo tecnico con Regione e Comune per assicurare un'azione congiunta sul Decreto di cui all'art. 22 del D.L. 66/2014, visto lo stato emergenziale in cui si trovano i cittadini e la Città di Reggio Calabria.

- a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.001 e fino a euro 15.500;
- b) del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.501 e fino a euro 25.500;
- c) del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;

Considerato che:

fino ad oggi ha fatto fede l'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14/6/1993 con cui erano individuati i comuni montani;

Visto che:

il Decreto individua tre fasce altimetriche con cui i terreni dei Comuni con altitudine del centro sopra 600 metri saranno esenti; i terreni dei Comuni con altitudine dal centro compresa tra 281 metri e 600 metri saranno esenti solo se di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali; i terreni dei Comuni con altitudine dal centro fino a 280 metri saranno tutti oggetto di imposta. Sono esenti dall'IMU i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

Atteso che:

solo 1.578 Comuni fruiranno dell'esenzione totale IMU rispetto ai 3.524 attuali; ben 2.568 avranno invece un'esenzione parziale, che si limita ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali. I restanti contribuenti, 3.912 Comuni, dovranno pagare entro il 16 dicembre tutta l'imposta sui terreni relativa al 2014.

Constatato che:

- i proprietari dei terreni agricoli montani e collinari, siano essi aziende o "hobbisti", col proprio lavoro mantengono e contribuiscono anche alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico;
 - il rinvio del versamento dell'IMU relativa ai terreni agricoli montani che hanno perso l'esenzione dal tributo (inizialmente ipotizzato dal sottosegretario Baretta al giugno 2015) era stato quindi fissato al 26 gennaio 2015 dal decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 dicembre e confermato dal comma 692 dell'art. 1 della Legge di Stabilità;
 - c'era una possibilità semplice per i contribuenti di applicare per la prima volta le modifiche alla tassazione IMU dei terreni montani, ed era quella di far slittare la scadenza di versamento dell'imposta al 16 giugno 2015, in concomitanza con quella dell'acconto 2015 dell'IMU o della nuova ipotizzata tassa unica. Soluzione ottima per i contribuenti, ma anche per i consulenti e gli enti locali, impegnati nei calcoli;
 - la modifica della tassazione, che comporta la perdita dell'esenzione in quasi 2.000 Comuni, ha infatti la finalità di ottenere 350 milioni di euro, che lo Stato ha già destinato al "bonus 80";
 - il Governo ha preso un impegno per rivedere i criteri utilizzabili per l'individuazione dei comuni montani, anche alla luce delle perplessità sorte in merito ai criteri utilizzati per distinguere i comuni parzialmente montani (con un'altitudine compresa tra i 281 e i 600 m.s.l.m.) e quelli montani (con altitudine superiore ai 600 m. s.l.m.);
- il riordino normativo potrebbe avere effetti retroattivi, in quanto il versamento dell'IMU sui terreni montani effettuato a febbraio 2015, potrebbe dare luogo a rimborsi, una volta verificati i criteri definitivi;
- da più di vent'anni era sempre stata confermata l'esenzione;
 - inizialmente anche il D.Lgs. n.23 /2011, c.d. Decreto sul federalismo fiscale, prevedeva all'art. 9 comma 8, la conferma delle esenzioni contemplate nell'art. 7 commi 1, lett. b), c), d), e), f), h) ed i) del c.d. Decreto ICI (D.Lgs. n. 504/92). La lettera h), in particolare, disciplinava l'esenzione dal tributo locale per i terreni agricoli, ricadenti in aree montane o collinari, così come delimitate dall'art. 15 della L. n. 984/77, per individuare la lista dei terreni esenti, era necessario riferirsi all'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/6/1993. La norma, dunque, era una agevolazione a regime, già prevista per l'ICI e non poteva essere derogata dagli enti locali con proprio regolamento. Successivamente, il D.L. n. 16/2012, c.d. Decreto semplificazioni, all'art. 4 comma 5-bis ha previsto che con un apposito D.M.,

venissero individuati i Comuni nei quali dal 2014, si applicasse l'esenzione, sulla base dell'altitudine, riportata nell'elenco ISTAT o della qualifica dei soggetti che li detengono. L'esenzione veniva limitata ai soli soggetti di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, cioè ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola. Poi il D.L. n. 66/2014, c.d. Decreto Irpef, all'art. 22, comma 2, ha prescritto che dal 2014, modificando l'art. 4 comma 5-bis del D.L. 16/2012 venisse rivista la lista con l'emanazione del summenzionato decreto interministeriale 28/11/2014, pubblicato il 6 dicembre scorso;

Ritenuto che:

- sia opportuno avviare un percorso partecipato tra il Governo e le Istituzioni affinché sia concertato un metodo di individuazione delle zone montane e collinari esenti da IMU;
- non si possa riferirsi alla sola altimetria come strumento di selezione dei Comuni montani esenti da IMU perché vi sono altri fattori svantaggianti quali l'orografia, il deficit infrastrutturale, la densità di popolazione ecc. riconosciuti anche a livello europeo e che vengono invece ignorati dal decreto;

Accertato che:

- l'IMU applicata con queste modalità porrebbe gravi rilievi di incostituzionalità, dal momento che i soli parametri di altitudine non possono individuare le zone "svantaggiate": la ricca e diversificata differenziazione morfologica e logistica del territorio nazionale dimostra infatti ampiamente come i caratteri di marginalità siano causati anche da altri fattori come la mancanza di infrastrutture moderne ed efficaci, di servizi efficienti o da una situazione demografica frastagliata ;
- l'IMU agricola per il 2014 violerebbe poi l'articolo 3, comma 2, della Legge n. 212/2000 (il cosiddetto "Statuto del contribuente") che prevede che "le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore". La scadenza di ogni tipologia di IMU era stata fissata per il 16 dicembre;
 - il differimento del termine non attenua il livello di tensione sociale per una imposta che resta inaccettabile e insostenibile;
 - è inammissibile da parte del Governo, chiedere ai Comuni di riscuotere l'IMU sui terreni agricoli per compensare, con un gettito incerto e improbabile, il taglio di 350 milioni già operato ai danni del Fondo di Solidarietà Comunale;
 - la soluzione tecnica dell' "accertamento convenzionale" comporterà ulteriori difficoltà per le casse dei comuni e, soprattutto, per il Comune di Reggio Calabria, costretto ad accertare nei bilanci una entrata virtuale per compensare un taglio ai trasferimenti effettivo e reale;
 - non si possa approvare un decreto inerente l'introduzione di una nuova forma di tassazione per i comuni e per i cittadini fino ad oggi esenti - anche per questo iniqua - oltretutto con così ristretto preavviso, anche considerando la grave situazione economica che sta vivendo in particolare il settore agricolo nel nostro Paese ed il delicato ruolo di questi soggetti nella prevenzione del dissesto idraulico ed idrogeologico;

Visti:

l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

lo Statuto Comunale;

il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto dell'esito della votazione sopra riportata e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

di impegnare il Sindaco del Comune di Reggio Calabria e la Giunta Comunale a proseguire il percorso già avviato ed in fase di esecuzione, già disposto ed approvato dal Consiglio Comunale all'interno delle linee programmatiche, al fine di attivare tutte le procedure utili affinché chiedi al Governo di:

- sospendere per l'anno 2014 l'attuazione del Decreto di cui all'art. 22 del D.L. 66/2014;
- stralciare l'articolo del Decreto di cui all'art. 22 del D.L. 66/2014;



ALLEGATO DELIBERA C.C. N. 3/15

Al Presidente del Consiglio Comunale

Di Reggio Calabria

Demetrio Delfino

All'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

Di Reggio Calabria

Loro Sedi

OGGETTO: **Integrazione** Odg "Preso d'atto sul Decreto Ministeriale esenzione Imu terreni agricoli zone montale e collinari"

In riferimento all'Odg presentato da alcuni consiglieri comunali avente ad oggetto "Preso d'atto sul Decreto Ministeriale esenzione Imu terreni agricoli zone montale e collinari", e che la Commissione ha **licenziato, si ritiene opportuno ed istituzionalmente corretto che l'ordine del giorno venga integrato da alcune considerazioni che fanno emergere e confermano** gli impegni già assunti dal Sindaco e dall'Assessore competente.

Premesso che:

l'articolo 22 D.L. 66/2014 stabilisce che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dell'Interno, riprendendo il comma 5-bis dell'articolo 4 del Decreto-Legge 2 Marzo 2012, deve emettere un decreto con il quale individuare i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni Italiani predisposto dall'Istat con le diversificazioni di cui all'art 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e con l'importo dovuto a titolo di Imu sui terreni calcolato secondo le regole di cui art. 13 comma 5 e comma 8 bis D.L. 201/2011 e smi per i terreni agricoli;

Visto che :

- il valore prevede una rivalutazione del 25% ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
- I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le riduzioni previsti dalla legge

- fino ad oggi ha fatto fede l'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14/6/1993 con cui erano individuati i comuni montani.

Disposto che:

il Decreto individua tre fasce altimetriche con cui i terreni dei Comuni con altitudine del centro sopra 600 metri saranno esenti ; i terreni dei Comuni con altitudine dai centro compresa tra 281 metri e 600 metri saranno esenti solo se di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali; i terreni dei Comuni con altitudine dal centro fino a 280 metri saranno tutti oggetto di imposta. Sono esenti dall'IMU i terreni a Immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucaibile.

Constatato che:

- I proprietari dei terreni agricoli montani e collinari, con il proprio lavoro mantengono e contribuiscono anche alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico;
- Il rinvio del versamento dell'IMU relativa ai terreni agricoli montani che hanno perso l'esenzione dal tributo era stato quindi fissato al 26 gennaio 2015 dal decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 dicembre e confermato dal comma 692 dell'art. 1 della Legge di Stabilità' e che c'era una possibilità semplice per i contribuenti di applicare per la prima volta le modifiche alla tassazione IMU dei terreni montani, ed era quella di far slittare la scadenza di versamento dell'imposta al 16 giugno 2015, in concomitanza con quella dell'acconto 2015 dell'IMU o della nuova ipotizzata tassa unica.
- il Governo ha preso un impegno per rivedere i criteri utilizzabili per l'individuazione dei comuni montani
- Il comune ha avviato un tavolo tecnico con il governo nazionale
- E' istituita con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi, per il coordinamento dell'azione di governo nelle materie economico-sociali nei confronti della regione Calabria e del Comune di Reggio Calabria una cabina di regia su impulso del sindaco Giuseppe Falcomatà



Ritenuto prioritario :

proseguire il percorso partecipato tra il Governo e le Istituzioni affinché sia concertato un metodo di individuazione delle zone montane e collinari esenti da IMU;

Accertato che:

- l'IMU applicata con queste modalità pone elementi di criticità, dal momento che i soli parametri di altitudine non possono individuare le zone "svantaggiate" ;
- l'IMU agricola per il 2014 violerebbe poi l'articolo 3, comma 2, della Legge numero 212 del 2000 (il cosiddetto "Statuto del contribuente") che prevede che "le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore"
- La scadenza di ogni tipologia di IMU fissata per il 16 dicembre anche con il differimento del termine non attenua il livello di disagio sociale
- La soluzione tecnica dell' 'accertamento convenzionale' comporterà ulteriori difficoltà di cassa per il Comune di Reggio Calabria, costretto ad accertare nei bilanci una entrata virtuale per compensare un taglio ai trasferimenti effettivo e reale;

Si Impegna il Sindaco di Reggio Calabria e la Giunta Comunale a proseguire il percorso già avviato ed in fase di esecuzione e già disposto e approvato dal Consiglio Comunale all'interno delle linee programmatiche e specificatamente rispetto :

- Alla sospensione degli effetti per l'anno 2014 dell'art. 22 del D.L. 66/2014;
- All'eliminazione del l'articolo del Decreto di cui all'art. 22 del D.L. 66/2014;
- All'attivazione di un tavolo di concertazione con gli enti locali, le imprese, le associazioni di rappresentanza, l' ANCI e l'UNCEM, per un confronto sulle modalità di attuazione dell'art. 22 del D.L. 66/2014, al fine di individuare parametri non meramente altimetrici, capaci di rispondere con maggiore efficacia ed equità ai diritti dei contribuenti, alle esigenze dei Comuni, promuovendo una reale e sostenibile perequazione fiscale;
- All' avvio dell'iter per un disegno di legge che riconosca l'importanza della ricomposizione fondiaria, aggiornando il catasto, sull'esempio di quanto fatto in altri Paesi U.E.;
- All'individuazione e valorizzazione tramite appositi provvedimenti l'attività agricola anche non professionale, nonché la gestione forestale attiva, come forma di tutela, protezione, difesa delle aree montane del Paese, a vantaggio dell'intero territorio italiano, secondo quanto sancito dalla Costituzione, in particolare l'art. 44;
- Al ripristino del fondo di solidarietà comunale e sulla legge di stabilità, le cui aperture concordate ad oggi, non soddisfano i Comuni calabresi e non tengono conto delle esigenze e delle specificità dei territori;
- All' istituzione di un tavolo tecnico con Regione e Comune per assicurare un'azione congiunta sul Decreto di cui all'art. 22 del D.L. 66/2014, visto lo stato emergenziale in cui si trovano i cittadini e la Città di Reggio Calabria

Inoltre, quanto in premessa, per incoraggiare e rafforzare l'iter già avviato, con l'impegno di procedere metodologicamente verso una soluzione definitiva ed auspicata, ritenendo necessario, alla prima riunione di Commissione utile, la convocazione e l'audizione dell'assessore al Bilancio l'Avv. Armando Neri rispetto allo stato d'essere della situazione e dei risultati fino ad ora raggiunti che nei fatti hanno prodotto nel settore bilancio e programmazione economica ad oggi un importante risparmio per le casse del comune di Reggio Calabria al netto del debito annuale previsto.

I Capigruppo

Dott. Antonino Castorina Capogruppo Pd




Dott. Paolo Brunetti Capogruppo ATA

Dott. Filippo Bova Capogruppo RCR

Dott. Demetrio Martino Capogruppo CD

Dott. Giovanni Latella Capogruppo La Svolta



Dott. Valerio Misefari Capogruppo Reset

Dott. Giuseppe Sera Capogruppo Oltre

Dott. Antonio Ruvolo Capogruppo Socialisti



Reggio di Calabria 16/2/2015